SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2005.

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore di Ministeri, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 104, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle duecento unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Viste le richieste delle seguenti Amministrazioni: Ministero dei beni culturali ed ambientali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle comunicazioni, Corte dei conti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e politiche sociali, Ministero della difesa, Ministero della giustizia - Ufficio centrale archivi notarili, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero degli affari esteri - Istituto agronomico per l'oltremare, Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi e Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, Ministero dell'interno, Ministero della salute, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Commissariato del Governo della provincia di Bolzano - Corte dei conti di Bolzano, Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - IPOST, ENAC, INPDAP, IPSEMA, UNIRE gente e cavalli, Agenzie delle dogane e delle entrate, CRI, ISTAT, Istituto superiore di sanità, Istituto nazionale per la fisica della materia, ENEA, APAT, ISPESL, INAF, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e CNR;

Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna Amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;

Ritenuto, pertanto, che le Amministrazioni richiedenti sono tenute a rideterminare la propria dotazione organica nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dal citato art. 1, comma 93, della 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto di autorizzare in favore delle predette Amministrazioni un numero di posti sulla base delle richieste strettamente indispensabili e prioritarie e subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché dell'espletamento delle procedure di mobilità volontaria, anche con riferimento all'acquisizione di dipendenti provenienti dalla trasformazione di Amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di eccedenza o disponibilità, a cui successivamente dovrà seguire la comunicazione di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001;

Ritenuto, altresì, di autorizzare le predette Amministrazioni ad avviare procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti dalla citata legge n. 311/2004 per il triennio 2005-2007 e in considerazione della scarsità delle risorse finanziarie disponibili ai fini della relativa autorizzazione ad assumere previste dal comma 96, dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004;

Ritenuto che occorre dare priorità ad un numero prefissato di procedure di reclutamento per le sedi maggiormente carenti di personale, all'immissione di professionalità del settore informatico, della ricerca, legale, tecnico e sanitario ed alle richieste per le Amministrazioni i cui processi di immissione di personale siano in linea con i tassi programmati di riduzione del numero dei dipendenti e della spesa del personale, nonché alle procedure per

l'immissione di personale con contratto a tempo ridotto sulla base dei dati forniti dalle singole Amministrazioni secondo le istruzioni indicate nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dell'11 aprile 2005;

Tenuto conto dell'estrema necessità rappresentata dalla Corte dei conti di essere autorizzata a bandire procedure concorsuali per il personale dirigenziale, informatico e statistico in ragione delle ulteriori competenze attribuite alla medesima Corte dei conti dall'art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto che occorre dare priorità alle richieste delle Amministrazioni che non hanno ottenuto, negli ultimi due anni, l'autorizzazione all'avvio delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti a tempo indeterminato, nonché di quelle che hanno attivato nell'ultimo triennio procedure di mobilità volontaria e d'ufficio di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista le note n. 7033/U/Gab del 19 luglio 2005 e n. 28234 del 28 luglio 2005 del Ministero della funzione pubblica con le quali si chiede il parere del Ministro dell'economia e della finanze in ordine alla richieste di autorizzazione a bandire delle predette amministrazioni;

Acquisito il parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le suindicate richieste di autorizzazione a bandire con nota n. 17515 del 3 agosto 2005;

Visto l'art. 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto, pertanto, che le predette Amministrazioni possano, ai sensi dell'art. 1, comma 104, del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 311, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di reclutamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini»;

Decreta:

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad avviare procedure pubbliche concorsuali per complessivi 2.480 posti così come suddivisi tra le Amministrazioni di cui alla citata tabella.

2. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma precedente restano, comunque, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato, nonché alla trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, della copia dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per la verifica del rispetto dei principi in materia di accesso e mobilità della copia del bando di concorso relativo ai posti autorizzati con il presente decreto.

3. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente decreto possono, altresì, essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.

4. Le medesime Amministrazioni sono, altresì, tenute a trasmettere il provvedimento di nomina delle relative commissioni di concorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 174

TABELLA 1

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE

(Art. 1, comma 104, legge n. 311/2004)

AMMINISTRAZIONI	profilo professionale	categoria	Posti autorizzati
MINISTERI			
Beni Culturali	Dirigenti Bibliotecari		7
	Dirigenti Storici dell'Arte		11
TOTALE			**18**
Ambiente e Tutela del Territorio	Dirigenti		17
TOTALE			**17**
Comunicazioni	Dirigenti		7
	Funzionario amministrativo	C2	4
	Funzionario tecnico	C2	10
	ingegnere direttore	C2	3
	Funzionario statistco	C2	1
	Analista economico finanziario	C2	2
	Collaboratore statistico	C1	2
	Programmatore di sistema	C1	2
	Assistente tecnico	B3	4
	Assistente amministrativo	B3	12
TOTALE			**47**
Corte dei conti	Dirigenti		5
	profilo informatico	C1	5
	profilo statistico	C1	18
TOTALE			**28**
Economia e Finanze	Dirigenti		100
	Funzionari	C	290
TOTALE			**390**
Lavoro e Politiche sociali	Dirigenti		26
TOTALE			**26**
Difesa (Direzione Generale Personale Civile)	Professore associato (Accademia Navale Livorno)		1
	Ricercatori (Accademia Navale di Livorno)		6
	Professore associato (Ist. Idrografico Marina Genova)		2
	Professore straordinario (Accademia Navale di Livorno)		4
	Professori (Accad Nav Pozzuoli)		8
	Dirigenti amministrativi		13

AMMINISTRAZIONI	profilo professionale	categoria	Posti autorizzati
Difesa (Direzione Generale Personale Civile)	Dirigenti tecnici		4
	Funz. Amm.vo/linguistico	C2	50
	Funz. Tecn./spec./inform.	C2	30
	Collab. Amm.vo/linguistico	C1	100
	Collab. Tecn./spec./inform.	C1	300
	Assistenti Amm.vo/linguistico	B3	50
	Assistenti Tecn./spec./inform.	B3	70
	Operatori Settore Amm.vo	B2	60
	Operatori tecn./specialistico	B2	50
TOTALE			**748**
Giustizia - archivi notarili	conservatori	C2	10
TOTALE			**10**
Infrastrutture e trasporti	Dirigenti		10
	Esperti in campo aeronautico	C	7
TOTALE			**17**
Ministero Affari Esteri **Istituto agronomico per l'oltremare**	Direttore di biblioteca	C3	1
	funzionari tecnici	C2	1
	Funzionario agg.di biblioteca	C1	1
	Funzionario tecnico aggiunto		1
TOTALE			**4**
Politiche agricole e forestali ispettorato centrale repressione frodi	Direttori agrari	C2	2
	Collaboratori informatici	C1	2
	Assistenti tecnici agrari	B3	12
	Assistenti tecnici di laboratorio	B3	10
TOTALE			**26**
Politiche agricole e forestali Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi	Dirigenti		6
	Funzionari amministrativi	C2	17
	Funzionari tecnici	C2	13
	Funzionari amministrativi	C1	17
	Funzionari Tecnici	C1	17
	Operatori amministrativi	B1	20
	Operatori tecnici	B1	10
TOTALE			**100**
Interno	Carriera prefettizia		35
	Dirigenti area I - II fascia		20
TOTALE			**55**

AMMINISTRAZIONI	profilo professionale	categoria	Posti autorizzati
Salute	Dir. Giur. Econ e comunicaz.	II fascia	6
	Dirigente informatico - statistico	II fascia	2
	Dirigente tecnico ingegneristico	II fascia	2
	Specialista del settore amm.vo, economico-finanziario dell'organizzazione e comunicazione	C2	24
	Esperto settore statistico informatico	C1	5
	Assistente prevenz. Ass. vigilanza e controllo sanitario	B3	20
	Assistente servizio tecnico dei servizi	B3	5
	Tecnico statistico - informatico	B3	7
	Ass. amm.vo econ. Finanziario org. e comun.	B3	21
TOTALE			**92**
Ministero Istruzione Università Ricerca	Dirigenti amministrativi		20
	Dirigenti tecnici		15
	C1		5
TOTALE			**40**
Commissariato Governo Provincia di Bolzano **Corte dei Conti di Bolzano**	Dirigenti		2
TOTALE			**2**
Ministero Economia e Finanze **Amministrazione autonoma Monopoli di Stato**	Dirigenti amministrativi		6
TOTALE			**6**
TOTALE MINISTERI			**1.826**

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Croce rossa italiana	Dirigenti		20
	Medici	alta profes. II fascia	15
	collaboratori	C1	25
TOTALE			**60**
IPOST	Unità area C	C1	12
	Unità area B	B1	20
TOTALE			**32**
ENAC	Ingegneri	I^ qual. Prof	20
	Funzionari amministrativi	C1	5
	Funzionari contabili	C1	7
TOTALE			**32**

AMMINISTRAZIONI	profilo professionale	categoria	Posti autorizzati
INPDAP	Dirigenti di II^ fascia		3
TOTALE			**3**
IPSEMA	Dirigenti di II^ fascia		1
	Medici		2
	Funzionari amministrativi	C3	3
	Collaboratori amministrativi	C1	1
TOTALE			**7**
UNIRE Gente e Cavalli	Dirigenti di II^ fascia		4
	Funzionari amministrativi	C3	10
	Collaboratori amministrativi	C1	10
	Operatori amministrativi	B2	4
TOTALE			**28**
TOTALE ENTI NON ECONOMICI			**162**

AGENZIE

Agenzia delle dogane	Dirigenti amministrativi		70
	Operatori tributari amministrativi	B2	50
	Operatori sala macchine	B2	20
	Operatore tecn. Spec.di laboratorio	B2	0
	Ingegneri	C1	20
TOTALE			**160**
Agenzia delle Entrate	Dirigenti		70
TOTALE			**70**
TOTALE AGENZIE			**230**

ENTI DI RICERCA

ISTAT	Dirigente di ricerca I° liv. prof.		9
	Pirmo ricercatore II° liv. prof.		18
	Dirgente tecnologo I° liv. Prof.		11
	Primo tecnologo II° liv. Prof.		19
	Collab tecnici di ricerca IV liv. prof.		22
TOTALE			**79**
Istituto Superiore di Sanità	Dirigente di ricerca	I livello	3
	Primo ricercatore	II livello	5
	Ricercatore	III livello	25
	Dirigente tecnologo	I livello	1
	Primo tecnologo	II livello	1
	CTER	VI livello	21
	Collaboratore di Amministrazione	VII livello	3
	Operatori tecnici	VIII livello	3
TOTALE			**62**
Istituto Nazionale per la Fisica della materia	ricercatore o tecnologo		25

AMMINISTRAZIONI	profilo professionale	categoria	Posti autorizzati
TOTALE			**25**
ENEA	Dirigenti		17
	Area tecnico scientifica 8° L.		30
	Area econ.giuridico 8° L.		7
TOTALE			**54**
APAT	Dirigenti		20
TOTALE			**20**
ISPESL	Dirigente di ricerca	I livello	4
	Dirigente tecnologo	I livello	4
	Primo ricercatore	II livello	15
	Primo tecnologo	II livello	15
	Ricercatore	III livello	25
	Tecnologo	III livello	10
	Funzionario amm.vo	V livello	10
	C.T.E.R.	VI livello	10
	Coll. Amm.vo	VII livello	7
TOTALE			**100**
INAF	Dirigente di ricerca		2
	1° ricercatore		3
	ricercatore		5
	1° tecnologo		1
	dirigente		2
	CTER		1
	collaborazione di amministraz.		3
	funzionario di amministrazione		2
TOTALE			**19**
Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia	ricercatore		7
	Funzionario Amministrativo		1
	Collaboratore Amministrativo		2
TOTALE			**10**
Consiglio Nazionale delle Ricerche	ricercatore		85
	primo ricercatore		1
	tecnologo		3
	primo tecnologo		1
	dirigente tecnologo		1
	dirigente di ricerca		2
TOTALE			**93**
TOTALE ENTI DI RICERCA			**462**
TOTALE GENERALE			**2.480**

05A09136

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2005.

Decadenza dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive alla «Newbet s.r.l.», in Roma, su eventi sportivi organizzati dal CONI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, ed in particolare l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto 7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito in concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il disciplinare di concessione *ex lege* del 6 novembre 2002 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha definito tempi e modalità del trasferimento delle predette competenze a far data dal 1° luglio 2003;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, che ha istituito, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Commissione per la trasparenza dei giochi;

Visto l'art. 39, comma 12-*bis*, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha esteso ai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive i benefici previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Visto l'art. 4, comma 194, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha ridefinito le condizioni economiche per i concessionari della raccolta delle scommesse sportive;

Considerato che il concessionario Newbet s.r.l. in liquidazione, titolare della concessione n. 3741 del comune di Novate Milanese, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 24 novembre 2003;

Considerato che con nota prot. 2005/33037/COA/CPS/SCO del 24 giugno 2005 al predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica relativa all'anno 2005, scaduta e non pagata;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato l'importo a debito richiesto ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dall'adesione alle disposizioni recate dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 12-*bis*;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Newbet s.r.l. in liquidazione, con sede legale in via Lucrezio Caro n. 67, 00193 Roma, dalla concessione n. 3741 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Novate Milanese.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2005

Il direttore generale: TINO

05A09178

DECRETO 20 settembre 2005.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003 e 16 settembre 2004, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

2. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il capo della direzione: MARESCA

05A09173

DECRETO 21 settembre 2005.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1º aprile - 30 giugno 2005. Applicazione dal 1º ottobre fino al 31 dicembre 2005 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dal-

l'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2005, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 15 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2005 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2005 - 30 giugno 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° aprile 2005 - 30 giugno 2005 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2005 - 30 giugno 2005, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2005.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 2005 - 30 settembre 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2005

APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2005

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000 oltre 5.000	12,54 9,37
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000 oltre 5.000	6,60 5,60
FACTORING (3)	fino a 50.000 oltre 50.000	5,72 5,07
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,60
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000 oltre 5.000	17,53 12,65
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000 oltre 5.000	20,09 11,24
LEASING	fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 25.000 oltre 25.000 fino a 50.000 oltre 50.000	11,65 8,40 7,09 5,23
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500 oltre 1.500 fino a 5.000 oltre 5.000	16,59 15,68 10,28
MUTUI CON GARANZIA REALE: - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		 5,00 3,82

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,79 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.9.2004; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 2004, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

05A09172

DECRETO 22 settembre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle

forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 58.735 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 settembre 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a ottantotto giorni con scadenza 27 dicembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f),* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 settembre 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09209

DECRETO 22 settembre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 58.735 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 settembre 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 settembre 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09210

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 settembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 81 del 20 dicembre 1973 e n. 5 del 16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota prot. n. u4299/05 del 31 agosto 2005 dell'Unione degli industriali della provincia di Bergamo con la quale è stata designata in sostituzione della dott.ssa Silvia Davoli componente supplente, la dott.ssa Daniela Guizzetti, funzionaria della predetta Unione;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Daniela Guizzetti, funzionaria dell'Unione degli industriali della provincia di Bergamo, con sede in Bergamo, via G. Camozzi n. 70, è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione della dott.ssa Silvia Davoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 9 settembre 2005

Il dirigente: QUOIANI

05A09150

DECRETO 12 settembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Nullo Baldini - Soc. coop. a r.l.», in Bondeno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 febbraio 1998 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Nullo Baldini a r.l.», con sede in Bondeno (prov. Ferrara) è stata sciolta ed il sig. Enrico Ferrari è stato nominato liquidatore;

Visto che dall'ultima ispezione ordinaria e dall'ultimo accertamento a seguito di diffida disposti da questo ufficio rispettivamente con nota prot. n. 9502 del 18 maggio 2004 e con nota prot. n. 17524 del 24 settembre 2004 è emerso che il liquidatore non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni e non ha ancora provveduto a redigere il bilancio finale di liquidazione;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla sostituzione del liquidatore sig. Enrico Ferrari;

Vista la nota prot. n. 1565955/P del 17 giugno 2005 con cui la Direzione generale per gli enti cooperativi Div. II, segreteria della Commissione centrale delle cooperative, trasmetteva a questo ufficio, in merito alla citata sostituzione, il parere favorevole espresso in data 25 maggio 2005, con voto unanime, dal Comitato centrale per le cooperative;

Vista la raccomandata a.r. prot. n. 5019 del 24 febbraio 2005 a mezzo della quale la direzione provinciale di Ferrara comunicava al liquidatore Enrico Ferrari di dare corso agli adempimenti oggetto di diffida, informandolo che in carenza di adempimento si sarebbe attivato la procedura di sostituzione del liquidatore ex art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Preso atto che detta raccomandata a.r. non è mai stata ritirata dal citato liquidatore;

Visto il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449;

Visto il disposto dell'art. 55, comma 1, decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di cooperazione;

Preso atto che tale convenzione risulta allo stato ancora pienamente in essere;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Il rag. Alessio Ascanelli, nato a Ferrara l'8 luglio 1966 con studio in Ferrara via Palestro n. 17/A, è nominato liquidatore della società cooperativa «Nullo Baldini Soc. coop. a r.l.», con sede in Bondeno (Ferrara) costituita in data 19 luglio 1945 per atto a rogito notaio dott. Augusto Guirini, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 febbraio 1998, in sostituzione del sig. Enrico Ferrari.

Ferrara, 12 settembre 2005

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

05A09149

DECRETO 14 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «ESSEPI - Servizi promozionali - Piccola soc. coop. a r.l.», in Boiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante diaposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da parte del revisore della Lega nazionale cooperative e mutue (L.E.G.A.), da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina del commissario liquidatore;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Vista nota prot. 1577387 del 26 maggio 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 18 luglio 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della sottoelencata cooperativa ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissarii liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «ESSEPI - Servizi promozionali - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Boiano, costituita per rogito notaio dott. Gamberale Giuseppe in data 30 ottobre 1998, repertorio n. 98179, registro società n. 18858 R.E.A. n. 104414 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00972960702, posizione BUSC n. 1314/284798.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 14 settembre 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A09092

DECRETO 14 settembre 2005.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei con-

siglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale della provincia di Vercelli del 12 maggio 2005 con la quale si designa la dott.ssa Valeria Picco Codebò e la dott.ssa Luisa Perotti rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Valeria Picco Codebò e della dott.ssa Luisa Perotti, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Vercelli;

Decreta:

La dott.ssa Valeria Picco Codebò e la dott.ssa Luisa Perotti sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae
Valeria Picco Codebò

ESPERIENZE DI LAVORO.

2001:

consigliera di parità della provincia di Vercelli;

responsabile regionale, per il Piemonte, del Movimento Eurodonna-Italia;

responsabile regionale A.C.A.I. (Associazione cattolica artigiani italiani) per l'imprenditoria femminile;

docente di pari opportunità e politiche di genere all'interno di:

corsi di formazione presso CIOFS, IAL e FORMATER, Vercelli;

corso di formazione per orientatori, Castellana;

corso di formazione per «Progettista comunitario» presso lo studio Sant'Agostino, Milano;

coordinatrice progetti del Fondo sociale europeo 2000-2006 - Misura E1.

2001-2002: presidente del C.d.A. della Casa di riposo P. Perazzo di San Germano Vercellese.

199-1997: presidente dalla commissione regionale per le pari opportunità del Piemonte.

1995: membro della commissione regionale di pari opportunità uomo-donna per il Piemonte.

1986: collaboratrice in impresa a condizione familiare (farmacia).

1984-1986: coordinatrice per l'inserimento degli alunni portatori di handicap in tutte le scuole dell provincia, provveditorato degli studi di Vercelli.

1973-1983: insegnante di ruolo presso la Scuola media inferiore di Penna (Biella).

Febbraio 2003: seminario SDA Bocconi: «Management al femminile nella pubblica amministrazione».

Gennaio 2003: seminario SDA Bocconi: «Le pari opportunità comitati di gestione e finanziamento».

1973: conseguimento della laurea in lettere presso l'Università degli studi di Torino.

PROGETTI FSE 200-2006 MISURA E1.

2004:

Comune di Vercelli «Codice a sbarre»;

Federazione regionale agricoltori «Antenne in rete»;

artigianato, «Responsabilità sociale fra pubblico e privato;

progetto regionale «Aspasia» - Torino.

2003:

provincia di Vercelli. «Actors: animazione creativa teatrale e orientamento di parità nelle scuole»;

comune di Crescentino (Vercelli), «Arginare l'esclusione»;

comune di Quarona (Vercelli), «Le opportunità a portata di mano»;

comune di Acqui Terme (Alessandria), «L'unione per le pari opportunità», Carrefour Europe;

ASL 11 di Vercelli, «Sanità e azioni positive»;

Unione agricoltori Vercelli, «S.I.A. - Sostituzione imprese agricole»;

Camera di commercio di Vercelli, «L'impresa»;

Comunità montana Valsesia, «Accompagnamento al vertice»;

Misura Torino C.A.S.A.;

Consulta regionale Piemonte - Torino;

progetto Eikon «Introdurre elementi di genere nella comunicazione fra pubblico e privato».

2002: provincia di Vercelli «Progetto Donna» 2002 - Provincia di Vercelli «Rete locale per le pari opportunità».

PROGETTO FSE 2004-2007 EQUAL II FASE.

2004: provincia di Alessandria-Asti-Cuneo-Vercelli. Soc. Consortile Langhe Monferrato Roero. «SFIDE!!!» prima fase.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996.

Curriculum vitae

Luisa Perotti

TITOLO DI STUDIO.

Diploma di maturità classica.

Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Torino.

Laureanda in scienze politiche, corso di laurea in scienze del servizio sociale, presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale «A. Avogadro», Novara. Piano di studi: legislazione di pari opportunità, sociologia della famiglia, politiche di conciliazione ex legge n. 53/2000.

CORSI DI FORMAZIONE.

2003: master regione Piemonte: «La Riforma Biagi: strumenti normativi».

2004: corso di formazione presso la regione Piemonte: «Il Mobbing, quali strumenti per prevenirlo».

2004: master SDA Bocconi: «Sviluppo economico e partecipazione al femminile».

2004: laboratorio di formazione, area organizzazione e personale SDA Bocconi: «Politiche per la gestione della diversità in azienda».

2003-2004: seminari di studio: «Donne e giovani nei governi locali», Consulta regionale delle elette.

2003-2004: «Giornate di riflessione: famiglia e lavoro, donne e uomini alla ricerca di equilibri difficili», Centro interdisciplinare di ricerche e studi delle donne, Università degli studi di Torino.

2004: «Giornata di studio sulle discriminazioni di genere nel lavoro: tutela legale e prassi giurisprudenziale», regione Piemonte.

2004: partecipazione a tavola rotonda sulla legge Biagi, organizzata dalla consigliera di parità Verbania.

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LE TEMATICHE DI PARI OPPORTUNITÀ.

2003: Partecipazione a progetto Carrefour: «L'unione per la pari opportunità».

Gennaio-giugno 2004: contratto di docenza per Istituti «IAL» e «Formater» di Vercelli. Materie di insegnamento: legislazione in materia di pari opportunità.

Settembre 2003-giugno 2004:

componente del comitato di pilotaggio nel progetto «ASL e azioni positive» per ASL 11 di Vercelli;

partecipazione a «Responsabilità sociale fra pubblico e privato», Confartigianato Casa di Torino;

partecipazione al progetto regionale «Aspasia», Torino.

Da 2000: collaboratrice e praticante presso uno studio legale di un avvocato civilista e giuslavorista. In possesso del certificato di compiuta pratica forense rilasciato dal tribunale di Vercelli.

Dal 2001: consigliera supplente di parità, per la provincia di Vercelli: in orario pomeridiano, su appuntamento, effettuo servizio informativo nelle materie interessanti le politiche di parità. Ho avuto modo di fornire consulenza in un considerevole numero di casi, aventi ad oggetto mobbing, diverse questioni connesse al diritto di famiglia, trasferimenti e demansionamenti adozioni.

Ai sensi dei decreto legislativo n. 196/2003, presto consenso sia al trattamento sia alla comunicazione dei miei dati personali nei modi e nei termini indicati nella medesima normativa.

05A09128

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 7 settembre 2005.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a sud della città di Pistoia.

IL DIRETTORE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004 ed in particolare gli articoli 141, 157, comma 2 e 183, comma 1;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3;

Considerato che l'allora soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato, con nota n. 6048 del 12 settembre 2003, indirizzata al comune di Pistoia, all'allora direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, all'allora soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Toscana, alla provincia di Pistoia e al presidente della giunta regionale della Toscana, ha trasmesso la proposta di vincolo paesaggistico per la zona a sud della città di Pistoia, così delimitata: dal punto in cui la via Nazario Sauro incrocia il raccordo autostradale di Pistoia, lo segue in direzione est fino a via delle Ciliegiole; la percorre verso Nord fino a ritrovare la ferrovia; la lambisce fino ad incontrare la proiezione della fascia di rispetto di 100 m della via vicinale Caia e del raccordo autostradale che conduce all'autostrada Firenze - Mare (limite della zona già tutelata da decreto ministeriale del 20 maggio 1965). Successivamente il confine segue l'autostrada fino ad incontrare il Torrente Ombrone e lo lambisce fino a ritrovare la via Nazario Sauro;

Considerato che la sopracitata nota è stata inviata anche alla regione Toscana - Assessorato all'ambiente;

Considerato che la citata soprintendenza, con nota n. 8893 del 19 dicembre 2003, ha comunicato alla direzione generale per i Beni architettonici ed il paesaggio, l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'Albo pretorio del comune di Pistoia e l'avvenuta pubblica-

zione, in data 10 ottobre 2003, dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, rispettivamente sui quotidiani locali «La Repubblica - Ed. Firenze» e «La Nazione» in data 15 ottobre 2003 e sul quotidiano nazionale «La Repubblica» in data 16 ottobre 2003.

Considerato che l'allora soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato con la suddetta nota ha anche comunicato che non sono pervenute osservazioni alla proposta di vincolo di cui trattasi;

Considerato che la suddetta soprintendenza, con la citata nota n. 6048 del 12 settembre 2003, ha inoltrato alla direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo paesaggistico per l'area di cui trattasi;

Considerato che l'area come sopra delimitata, ricadente nel comune di Pistoia, si estende tra l'argine del torrente Ombrone, la parte sud della città e l'area già dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (decreto ministeriale 20 maggio 1965). La zona, ancora salvaguardata da insediamenti, collega mirabilmente dal punto di vista ambientale la città di Pistoia con le colline di Montalbano, risultando essere luogo di grande valore paesaggistico anche per la sua conformazione territoriale.

Considerato, in particolare, che la citata soprintendenza ha motivato la proposta di estendere il suddetto vincolo con le seguenti motivazioni:

1) preservare la visuale dall'autostrada Firenze-Mare che costituisce un belvedere continuo verso nord dello skyline dell'antico nucleo di Pistoia, con i suoi principali monumenti cittadini come la cupola della chiesa della Madonna dell'Umiltà, il Duomo, il campanile ed altri, disegnato contro la scenografica quinta della montagna pistoiese;

2) mantenere le caratteristiche di area verde di notevole pregio naturalistico ancora possedute dalla zona e di fascia di rispetto tra la città e l'antistante paesaggio pedecollinare e collinare;

3) perché costituisce un'area di belvedere verso quadri naturali di grande pregio a sud verso le colline del Montalbano, ad ovest verso la valle dell'Ombrone e la fascia collinare antistante Serravalle Pistoiese, già tutelata ai sensi della legge n. 1497/1939, punteggiata da rilevanti edifici storici come il convento del Giaccherino;

Considerato che con nota n. ST/701/9723 del 17 marzo 2004 la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio ha inoltrato al comitato di settore per i beni architettonici e per il paesaggio la proposta di vincolo formulata dalla competente soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;

Considerato che il suddetto comitato di settore, valutati gli atti, con parere reso nella seduta del 27 maggio 2004, di cui al verbale n. 132, ha espresso «parere favorevole all'estensione del vincolo sulla zona compresa tra l'argine del torrente Ombrone, la parte sud della città di Pistoia e l'area già dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 20 maggio 1965 ai sensi della legge n. 1497/1939. Infatti la zona in questione, ancora salvaguardata da insediamenti, collega mirabilmente dal punto di vista ambientale le città di Pistoia con le colline di Montalbano, risultando così luogo di grande valore paesaggistico anche per la sua conformazione territoriale»;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 decreto-legge predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

L'area sita nel territorio comunale di Pistoia, zona sud, così come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte terza del medesimo decreto legislativo.

La soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Firenze, Pistoia e Prato provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Pistoia e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 7 settembre 2005

Il direttore generale: CECCHI

ALLEGATO
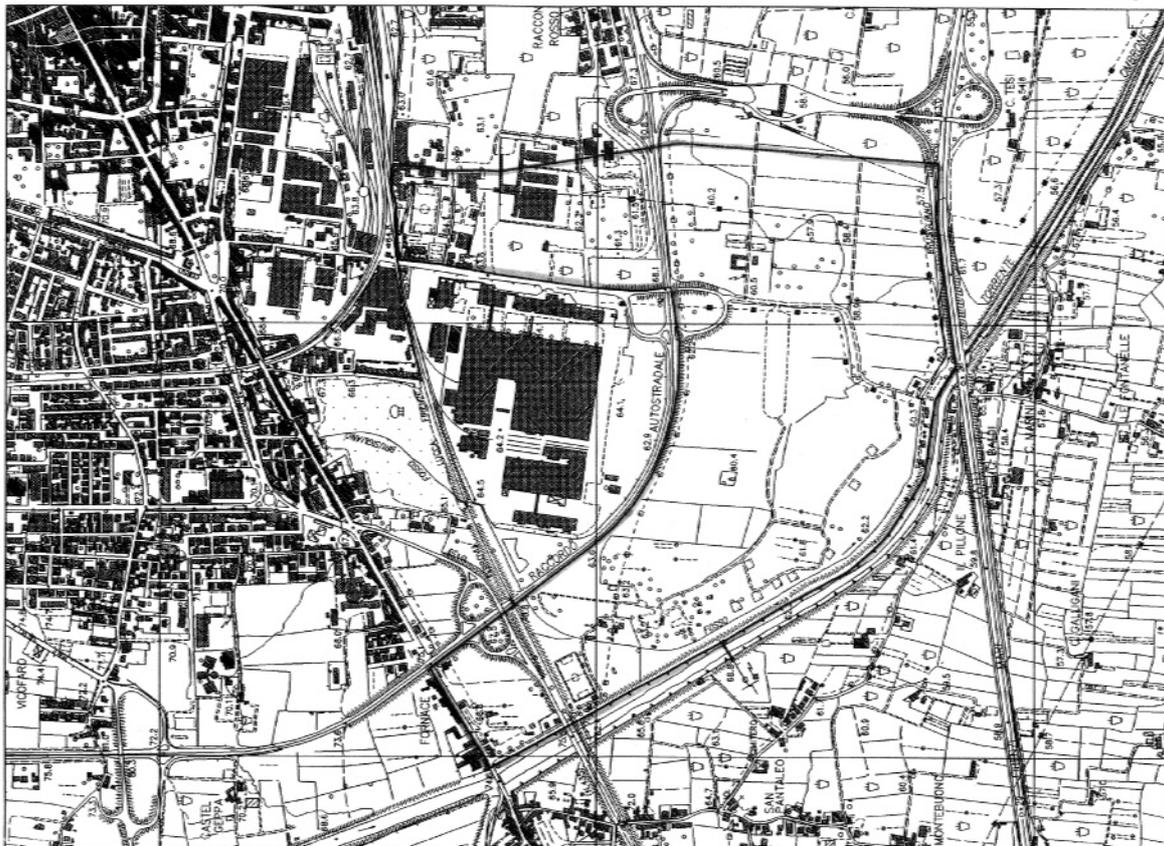
05A09085

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 settembre 2005.

Riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7;

Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 14 aprile 2005, n. 17307, recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso;

Visto il decreto direttoriale 14 aprile 1997 recante istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, della Struttura permanente per l'emergenza energetica;

Visto il decreto direttoriale 13 gennaio 2005, n. 17294, recante rinnovo della Struttura permanente per l'emergenza energetica;

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come l'AIE) del 2 settembre 2005 con cui, a motivo dell'attuale situazione di crisi dell'industria petrolifera negli Stati Uniti d'America dovuta al disastro naturale provocato dall'uragano Katrina e alla conseguente riduzione della capacità di produzione di greggio e di raffinazione nell'area del Golfo del Messico, la stessa AIE richiede la collaborazione degli Stati membri per un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento e definisce in via preliminare i contributi previsti per ciascuno Stato membro;

Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 2 settembre 2005 con cui il direttore esecutivo dell'AIE, avendo verificato il consenso degli Stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e conferma i quantitativi e i tempi dell'azione coordinata;

Considerato che ai sensi delle soprarichiamate note l'Italia è tenuta a coprire per un periodo di trenta giorni una quota pari al 4,1% del complessivo programma di intervento dell'AIE, pari a 82.870 barili di oli greggi o di prodotti per giorno;

Considerato che l'AIE con comunicazione del 6 settembre 2005 ha manifestato l'intenzione di valutare l'efficacia delle misure adottate e di provvedere al loro eventuale aggiornamento nella riunione del consiglio di direzione fissata per il 15 settembre 2005;

Considerato il verbale della riunione del 5 settembre 2005 della Struttura permanente per l'emergenza energetica;

Considerato il verbale della riunione del 6 settembre 2005 della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto necessario ridurre in via temporanea l'ammontare obbligatorio delle scorte di riserva di prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono al consumo tali prodotti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Ritenuto opportuno suddividere l'impegno nazionale di riduzione in due parti, pari rispettivamente al 60% di prodotti di categoria I (benzina) e al 40% di prodotti di categoria III (oli combustibili) per un ammontare equivalente complessivo di 330.704 tonnellate metriche;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle scorte petrolifere di riserva

1. La misura delle scorte di riserva di prodotti petroliferi come determinata e ripartita tra i soggetti tenuti a tale obbligo con il decreto del Ministro delle attività produttive in data 14 aprile 2005, n. 17307, è ridotta a decorrere dalle ore 0,00 del 10 settembre 2005 fino al 2 ottobre 2005, degli ammontari indicati nel seguito.

2. L'ammontare in riduzione per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 10 settembre 2005 e si conclude alle ore 24,00 del 16 settembre 2005 è pari a:

categoria I (benzine): tonnellate 88.264;

categoria III (oli combustibili): tonnellate 77.088.

L'ulteriore ammontare in riduzione per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 17 settembre 2005 e si conclude alle ore 24,00 del 2 ottobre 2005, è pari a:

categoria I (benzine): 88.264 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 77.088 tonnellate.

3. L'ammontare complessivo della riduzione da conseguire entro il 2 ottobre 2005 è pertanto pari a:

categoria I (benzine): 176.528 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.

4. L'ammontare di scorte petrolifere di riserva reso disponibile è utilizzato o messo sul mercato dai soggetti tenuti all'obbligo.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con note della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie viene comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo la ripartizione delle riduzioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 14 aprile 2005, n. 17307.

2. Con successivo provvedimento il Ministro delle attività produttive indica le eventuali modifiche del programma di utilizzo, e i tempi e le modalità di ricostituzione delle scorte in accordo alle decisioni che verranno adottate dall'AIE.

3. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 9 settembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A09179

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 settembre 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria»

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991, recante modifiche al disciplinare della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» ed in particolare la modifica dell'art. 3 relativo alla zona di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria», intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria»;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria» e alla contestuale revoca della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «Modalità e requisiti per delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, e l'art. 4, comma 1;

Visti i lavori e la documentazione della pubblica audizione concernente il riconoscimento suddetto;

Vista la documentazione della commissione preposta per l'accertamento del «particolare pregio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2005;

Vista la nota pervenuta dal Consorzio di tutela del vino Cerasuolo di Vittoria concernente l'art. 5 del disciplinare di produzione ed attestante, in particolare, la volontà di eliminare dal suddetto articolo la parola «affinamento» ed «affinamento in bottiglia» laddove presente;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, e successive modifiche, è riconosciuta come denominazione

di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

3. La denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e successive modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti, a titolo provvisorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della Regione siciliana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Cerasuolo di Vittoria», provenienti dalla vendemmia 2004 e precedenti, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto, confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2004 o di anni precedenti, purché documentabili.

3. Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 4.

1. Le ditte imbottigliatrici interessate ad ottenere la deroga all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» al di fuori delle norme stabilite all'art. 5 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto possono formulare richiesta secondo le modalità prescritte nel decreto ministeriale del 31 luglio 2003.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CERASUOLO DI VITTORIA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 (modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Piattaforma ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere ottenuti da vigneti che in coltura mono o plurivarietale nell'ambito aziendale hanno la seguente proporzione ampelografica: dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come appresso:

a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa è delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;

b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed è delimitata come appresso:

Comune di Niscemi.

Parte del territorio comunale così delimitata:

iniziando a sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al Km. 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest, fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo Giardino del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al km. 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri Ponte Gallo.

Comune di Gela.

Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa» «Passo di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella» «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; così delimitate:

iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale Spina Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore-Spina Santa sino all'innesto con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord sino a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il corso del fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al confine intercomunale Gela-Niscemi.

Comune di Riesi.

Parte del territorio comunale comprendente la contrada Castellazzo, così delimitata: a sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe.

Comuni di Butera e Mazzarino.

Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e così delimitata:

iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della ss. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione nord-est fino al confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimità del km 2, che si percorre in direzione est per circa m. 200 sino all'incrocio con la strada vicinale Favara - Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione sud e poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo - Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con la trazzera Butera - Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190;

c) provincia di Catania: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed è delimitata come appresso:

inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta San Mauro, in prossimità dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473) sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.

Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena-Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda - Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.

Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Caltagirone - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la medesima sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a nord-est in prossimità delle Case Forno e sfiorando la curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimità della curva di livello 348), segue quest'ultimo a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte, continua ancora lungo il fiume che è anche il limite provinciale, risale al nord sul confine tra i comuni di Caltagi-

rone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che è anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone Niscemi (al km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimità della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» è riservata al territorio già delimitato con il primo decreto di riconoscimento del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni in provincia di Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:

Niscemi, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto comune di Gela, foglio 163) e Terrana (oggi al catasto comune di Caltagirone, ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);

Gela, in provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra - C.da Feudo Nobile (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237, 247), Spina Santa (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di Piazza (ai fogli 203, 219, 220, 221, 229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli 196, 197, 198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai fogli 232, 233, 234, 235, 242, 244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240, 243, 250);

Caltagirone, in provincia di Catania limitatamente alle contrade: Santo Pietro (ai fogli 281, 282, 283, 284, 285, 289), Ficuzza (ai fogli 286, 299, 301, 302, 303), C.de Mazzarrone Piano Chiesa - Botteghelle, (oggi in catasto comune di Mazzarrone istituito con legge regionale n. 55/76, codice U4CJA ai fogli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267);

Licodia Eubea, in provincia di Catania, limitatamente alle contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30) e Sciri Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone, codice U4CJB ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento ad alberello ed a spalliera semplice

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4000.

I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal terzo anno di produzione.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» la produzione massima di uva non deve essere superiore a 8 ton. per ettaro in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.

La regione Siciliana con proprio decreto, sentito il consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire - un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» per i produttori del «Cerasuolo di Vittoria Classico» oppure, per tutti i produttori della DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», la denominazione di origine controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei Comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico».

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» deve essere immesso al consumo non prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» l'immissione al consumo non potrà avvenire prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Cerasuolo di Vittoria»:

colore: da rosso ciliegia a violaceo;

odore: da floreale a fruttato;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;

acidità totale minima 5g/l;

estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

«Cerasuolo di Vittoria Classico».

colore: rosso ciliegia tendente al granato;

odore: di ciliegia, che nei vini invecchiati può tendere anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

Art. 7.

Etichettatura - designazione - presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine, «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni aggiuntive geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, contrade, aree, fattorie e località, nonché geopedologiche, dalle quali provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione l'elaborazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Annata - contenitori

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 5.

05A09083

DECRETO 13 settembre 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vittoria» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria»;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana in merito alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vittoria»;

Visti i lavori e la documentazione della pubblica audizione concernente il riconoscimento suddetto;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vittoria» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata da predetto comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vittoria», ed è approvato nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Vittoria», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti, a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli Organi tecnici della Regione Siciliana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria», in deroga quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio nell'Albo sopra citato, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste da suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica prevista per la produzione dei citati vini.

2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento comunitario n. 1493/1999, allegato 8, lettera *e)*, alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal predetto albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini dell'attuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vittoria» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VITTORIA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vittoria» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Vittoria» Rosso;

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola;

«Vittoria» Frappato;

«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia;

«Vittoria» Novello.

Art. 2.

Piattaforma ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale hanno la seguente composizione varietale:

«Vittoria» Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato;

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola: Calabrese o Nero d'Avola minimo 85%, alti vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, massimo 15%;

«Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, massimo 15%;

«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana massimo 15%;

«Vittoria» Novello: Calabrese o Nero d'Avola e/o Frappato minimo 80%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana massimo 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Vittoria» che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania risulta delimitata come appresso:

a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa è delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al Km. 9,600 circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;

b) provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed è delimitata come appresso:

Comune di Niscemi.

Parte del territorio comunale così delimitata: iniziando a sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al Km. 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a Sud-Ovest, fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo-Giardino del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al Km. 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo.

Comune di Gela.

Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa», «Passo di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella», «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; così delimitate:

iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale Spina Santa-Rizzuto percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore - Spina Santa sino all'innesto con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sin all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione Nord sino a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il Fiume Gela; da qui risalendo il corso del Fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a sud-est, fin al crocevia con la regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino a confine intercomunale Gela-Niscemi.

Comune di Riesi.

Parte del territorio comunale comprendente la contrada Castellazzo, così delimitata: a sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe.

Comuni di Butera e Mazzarino.

Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e così delimitata: Iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della s.s. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione Nord-Est fino al confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimità del Km. 2, che si percorre in direzione est per circa m. 200 sino all'incrocio con la strada vicinale Favara-Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione sud e poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine intercomunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo-Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con la trazzera Butera-Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la Regia trazzera Licata-Barrafranca e la s.s. n. 190;

c) Provincia di Catania: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed è delimitata come appresso: inizia a nord, al Km. 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta San Mauro, in prossimità dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473) sino alla strada Provinciale San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.

Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena-Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda-Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.

Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Caltagirone-Granieri-Mazzarrone-Comiso e lungo la medesima sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a nord-est in prossimità delle Case Forno e sfiorando la curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimità della curva di livello 348), segue quest'ultimo a Sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte, continua ancora lungo il fiume che è anche il limite provinciale, risale al Nord sul confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che è anche limite tra le province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri-Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone-Niscemi (al Km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimità della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti esistenti o realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice o ad alberello.

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4000.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva non deve essere superiore a 10 ton. per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La Regione Siciliana con proprio decreto, sentito il Consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediatamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» possono far parte, per le tipologie compatibili, dell'albo della denominazione di origine controllata «Vittoria».

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol per i tipi rossi e di 11,5% vol per le tipologie Ansonica o Inzolia o Insolia e Novello.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3, nell'intero territorio della provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.

Tuttavia le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono consentite anche in cantine situate al di fuori della predetta zona, ma comunque all'interno dei comuni confinanti con la zona di produzione.

La resa massima di uva in vino finito non deve essere superiore al 70%, pari a 70 hl ettaro.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere immessi al consumo:

«Vittoria» Rosso non prima del 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia;

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola non prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È ammesso l'arricchimento secondo la normativa vigente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Vittoria» Rosso:

colore: rosso da rubino a ciliegia;

odore: dal floreale al fruttato talvolta con sentore di frutta secca;

sapore: secco, caldo, di corpo, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

«Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;

odore: dal floreale al fruttato, caratteristico;

sapore: secco, caldo, robusto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

«Vittoria» Frappato:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso dal fruttato al floreale;

sapore: asciutto, giustamente tannico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

«Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato, delicato;

sapore: secco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Vittoria» Novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

odore: dal floreale al fruttato;

sapore: morbido, vinoso, fragrante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Art. 7.

Etichettatura, designazione, presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Vittoria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Nell'etichettatura il nome geografico dei vini denominazione di origine controllata «Vittoria» deve precedere le specificazioni aggiuntive di cui all'art. 1.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Annata, contenitori

Per i vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» è obbligatorio indicare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. La commercializzazione per il consumo, se in bottiglia, deve avvenire in contenitori di vetro tradizionali della capacità massima di 5 litri.

05A09084

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Nina Harnischfeger, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien», rilasciato il 17 maggio 2000 dall'Università J.W. Goethe di Francoforte sul Meno;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien» rilasciato il 30 aprile 2004 dal Land Hessen, posseduto da Nina Harnischfeger, nata a Hanau, il 9 maggio 1974, di cittadinanza comunitaria (tedesca); sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - francese e tedesco;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - francese e tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A09015

DECRETO 16 settembre 2005.

Definizione del numero dei posti per l'immatricolazione ai corsi di laurea in design degli interni, in design della comunicazione e in design della moda, presso il Politecnico di Milano.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2007 riferito alle predette disposizioni;

Vista la nota n. 8069 del 4 maggio 2005 con la quale il rettore del Politecnico di Milano chiede la programmazione dell'accesso ai corsi di laurea in design degli interni, in design della comunicazione e in design della moda sulla base dell'offerta formativa deliberata dal senato accademico nell'adunanza del 14 febbraio 2005;

Decreta:

Per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti disponibili ai corsi universitari del Politecnico di Milano di seguito indicati per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa, è così determinato:

corso di laurea in design degli interni: n. 250;

corso di laurea in design della comunicazione: n. 145;

corso di laurea in design della moda: n. 145.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzata nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A09112

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2005.

Facoltà per gli organizzatori di attività calcistiche, di cui al decreto interministeriale 6 giugno 2005 in materia di sicurezza negli stadi, di nuova assegnazione del posto nello stesso settore fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. Gli organizzatori di attività calcistiche di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie possono procedere per gli abbonamenti emessi per la stagione in corso ad una nuova assegnazione del posto. Tale possibilità è subordinata alla invarianza del settore fiscale, del prezzo e degli eventi fruibili.

2. La facoltà di cui al punto 1 può essere esercitata entro e non oltre il 30 settembre 2005 e limitatamente ai casi in cui per gli organizzatori è stato necessario rivedere la definizione delle aree dello stesso settore fiscale in applicazione del citato decreto ministeriale del 6 giugno 2005.

3. Il cambio del posto di cui al punto 1 viene effettuato tramite annullamento dell'abbonamento e contestuale emissione di uno nuovo.

4. Il titolo di accesso annullato deve essere conservato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 13 luglio 2000 del Ministero delle finanze.

5. Gli organizzatori che intendono avvalersi di detta facoltà danno preventiva comunicazione all'ufficio S.I.A.E. competente per territorio.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene adottato per recepire le esigenze rappresentate dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico (Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive C.N.I.M.S.), con nota del 14 settembre 2005 n. 555/O.P./2368/2005/CNIMS/Calcio finalizzate ad evitare l'insorgere di eventuali problemi di ordine pubblico.

Riferimenti normativi.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-*quater* inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

Legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli.

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi».

Decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attività da intrattenimento.

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attività di intrattenimento e attività di spettacolo.

Decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché le modalità di trasferimento dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi.

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Provvedimento del 23 luglio 2001 del Direttore dell'Agenzia delle entrate riguardante l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.

Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2002, n. 69, riguardante il regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le associazioni sportive dilettantistiche.

Provvedimento del 22 ottobre 2002 del Direttore dell'Agenzia delle entrate di autorizzazione a rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature.

Decreto Ministeriale del 6 giugno 2005 recante le «modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 10.000 spettatori in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2005) del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A09177

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 serie generale del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 3118 del 14 giugno 2005, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Ragusa, con la quale ha comunicato la necessità di effettuare i lavori relativi alla disinfestazione e derattizzazione dei propri locali, per giorno 13 agosto 2005;

Considerato che in data 13 agosto 2005, l'ufficio Provinciale di Ragusa, ha osservato una giornata di chiusura per lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei propri locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo nr.32/2001;

Considerato che ai sensi del citata decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato, in data 13 agosto 2005, il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Ragusa dell'Agenzia del territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 14 settembre 2005

Il direttore regionale: GIARRATANA

05A09207

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Acqua per preparazioni iniettabili Fidia» e «Sodio cloruro Fidia». (Determinazione n. 511).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Fidia Farmaceutici S.p.a. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede via Ponte della Fabbrica n. 3/A - Abano Terme, (Padova), codice fiscale 00204260285, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FIDIA.

Confezione A.I.C. n. 032571010 - fiala 5 ml.

Medicinale: SODIO CLORURO FIDIA.

Confezione A.I.C. n. 032572012 - fiala 45 mg/5ml.

05A09110

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Acido ascorbico Truffini Reggè» ed altri. (Determinazione n. 512).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Truffini & Reggè farmaceutici S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Truffini Reggè Farmaceutici a.r.l., con sede via Oslavia n. 18 - Milano, codice fiscale 01384430151, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ACIDO ASCORBICO TRUFFINI REGGÈ.

Confezione A.I.C. n. 029970011 - 20 compresse 500 mg (sospesa);

Medicinale: LASSATIVI VEGETALI TRUFFINI REGGÈ.

Confezione A.I.C. n. 029971013 - 20 compresse rivestite (sospesa).

Medicinale: SODIO FLUORURO TRUFFINI REGGÈ.

Confezioni:

A.I.C. n. 029972015 - 0,25 mg 100 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972027 - 0,25 mg 200 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972039 - 0,25 mg 400 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972041 - 0,25 mg 2000 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972054 - 1 mg 100 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972066 - 1 mg 200 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972078 - 1 mg 400 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 029972080 - 1 mg 2000 compresse (sospesa).

05A09111

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Alcool saponato Olcelli» ed altri. (Determinazione n. 513).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco,

registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Olcelli dott. M. & C. S.r.l. - Laboratorio chimico-farmaceutico non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Olcelli dott. M. & C. S.r.l. - Laboratorio chimico-farmaceutico, con sede in via S. Damiano, 24/A - Giussano (Milano), codice fiscale 03852180151, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ALCOOL SAPONATO OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031093014 - 100 g;

A.I.C. n. 031093026 - 200 ml;

A.I.C. n. 031093038 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031093040 - flacone 1000 ml.

Medicinale: ALLUMINIO ACETATO BASICO OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031094016 - soluzione 50 g;

A.I.C. n. 031094028 - soluzione 1000 g.

Medicinale: ARGENTO PROTEINATO OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031096011 - 0,5% flaconcino gocce 10 ml;

A.I.C. n. 031096023 - 1% flaconcino gocce 10 ml;

A.I.C. n. 031096035 - 2% flaconcino gocce 10 ml.

Medicinale: BENZALCONIO CLORURO OLCELLI

Confezioni:

A.I.C. n. 031097013 - soluzione concentrata 1% 100 ml;

A.I.C. n. 031097025 - soluzione concentrata 1% 200 ml;

A.I.C. n. 031097037 - soluzione concentrata 1% 1000 ml

Medicinale: CITROMAGNESIACA LIMONATA OLCELLI.

Confezione: A.I.C. n. 031146018 - polvere 40 g.

Medicinale COTONE EMOSTATICO OLCELLI.

Confezione: A.I.C. n. 031099017 - astuccio 2,5 g.

Medicinale: IPECACUANA OLCELLI.

Confezione: A.I.C. n. 031144013 - sciroppo emetico flacone 100 ml.

Medicinale: OLIO GOMENOLATO OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031149014 - 1% flacone 20 ml;

A.I.C. n. 031149026 - 2% flacone 20 ml.

Medicinale: PIOMBO ACETATO BASICO OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031150016 - soluzione 100 g;

A.I.C. n. 031150028 - soluzione 1000 g.

Medicinale: ZINCO CUPRICA OLCELLI.

Confezioni:

A.I.C. n. 031153012 - soluzione 100 g;

A.I.C. n. 031153024 - soluzione 1000 g.

05A09116

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cascara AD Pharma 2000». (Determinazione n. 514).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società A.D. Pharma 2000 S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società A.D. Pharma 2000 S.r.l., con sede via Rosso Medardo, 13 - Milano, codice fiscale 13176140153, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: CASCARA AD PHARMA 2000.

Confezione: A.I.C. n. 030085017 - 30 compresse rivestite 250 mg (sospesa).

05A09117

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lattulosio Zeta». (Determinazione n. 515).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Zeta Farmaceutici S.p.a. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Zeta Farmaceutici S.p.a., con sede via Mentana, 38 - Vicenza, codice fiscale 00330790247, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: LATTULOSIO ZETA.

Confezione:

A.I.C. n. 027703014 - 30 bustine 3 g (sospesa);

A.I.C. n. 027703026 - 20 bustine 10 g (sospesa).

05A09118

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Soluzione per dialisi peritoneale» (Range F.U.N.) B. Braun Carex e «Soluzione per emofiltrazione» (Range F.U.N.) B. Braun Carex. (Determinazione n. 516).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società B. Braun Carex S.p.a. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società B. Braun Carex S.p.a., con sede via XXV Luglio, 11 - Mirandola (Modena), codice fiscale 02067940367, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (Range F.U.N.) B. Braun Carex.

Confezioni:

A.I.C. n. 031506013 - sacca plastica flessibile 1000 ml;

A.I.C. n. 031506025 - sacca plastica flessibile 1500 ml;

A.I.C. n. 031506037 - sacca plastica flessibile 2000 ml;

A.I.C. n. 031506049 - sacca plastica flessibile 2500 ml;

A.I.C. n. 031506052 - sacca plastica flessibile 3000 ml;

A.I.C. n. 031506064 - sacca plastica flessibile 5000 ml.

Medicinale: SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE (Range F.U.N.) B. Braun Carex.

Confezione: A.I.C. n. 031505011 - sacca flessibile 5000 ml + 5 ml fiala (sospesa).

05A09119

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Argento Proteinato Gambar» ed altri. (Determinazione n. 517).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Laboratori Gambar S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Laboratori Gambar S.r.l., con sede via Bolognola, 45 - Roma, codice fiscale 03806681007, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ARGENTO PROTEINATO GAMBAR.

Confezione: A.I.C. n. 029576016 - 0,5% flaconcino gocce 10 ml.

Medicinale: BENZALCONIO CLORURO GAMBAR.

Confezione: A.I.C. n. 029661016 - soluzione 1% flaconi 100 ml.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO GAMBAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 029657018 - clisma flacone 120 ml;

A.I.C. n. 029657020 - clisma flacone 60 ml.

Medicinale: IODIO GAMBAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 029659012 - soluzione alcoolica «I» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 029659024 - soluzione alcoolica «II» flacone 20 ml.

Medicinale: PROMETAZINA GAMBAR.

Confezione: A.I.C. n. 029660014 - 2% crema g 30.

05A09120

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Acqua Borica Farmed» ed altri. (Determinazione n. 518).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Farmed S.a.s. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Farmed S.a.s., con sede via C. Colombo, 82 - Meda (Milano), codice fiscale 01070430150, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ACQUA BORICA FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031059013 - 3% flacone 500 ml.

Medicinale: ARGENTO PROTEINATO FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031061017 - 0,5% flaconcino gocce 10 ml.

Medicinale: CANFORA FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031062019 - soluzione idroalcoolica 10% flacone g 100;

A.I.C. n. 031062021 - soluzione idroalcoolica 10% flacone 1000 ml.

Medicinale: CITROMAGNESIACA LIMONATA FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031074014 - gusto arancia 4 compresse effervescenti g 10;

A.I.C. n. 031074026 - gusto limone 4 compresse effervescenti g 10.

Medicinale: CRISTAL VIOLETTO FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031064013 - 1% soluzione flacone g 20.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031067010 - clisma flacone 120 ml.

Medicinale: FUCSINA FENICA FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031068012 - soluzione idroalcoolica 0,3% flacone g 20.

Medicinale: GLICEROLO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031069014 - 6 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 031069026 - 12 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 031069038 - 18 supposte 1500 mg;

A.I.C. n. 031069040 - 6 supposte 2500 mg;

A.I.C. n. 031069053 - 12 supposte 2500 mg;

A.I.C. n. 031069065 - 18 supposte 2500 mg.

Medicinale: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031070016 - 6 microclismi 3 g;

A.I.C. n. 031070028 - 6 microclismi 6 g;

A.I.C. n. 031070030 - 6 microclismi 9 g.

Medicinale: IODIO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031071018 - soluzione alcoolica «I» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 031071020 - soluzione alcoolica «I» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 031071032 - soluzione alcoolica «I» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031071044 - soluzione alcoolica «I» flacone 1 l;

A.I.C. n. 031071057 - soluzione alcoolica «II» flacone 20 ml.

Medicinale: ITTIOLO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031073012 - 10% unguento g 30;

A.I.C. n. 031073024 - 10% unguento g 200;

A.I.C. n. 031073036 - 10% unguento barattolo 1000 g.

Medicinale: MERBROMINA FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031075017 - 2% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 031075029 - 2% flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031075031 - 2% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031075043 - 2% flacone 1 l.

Medicinale: MIELE ROSATO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031077011 - soluzione g 25;

A.I.C. n. 031077023 - soluzione g 60.

Medicinale: OLIO CANFORATO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031078013 - soluzione 10% g 100;

A.I.C. n. 031078025 - soluzione 10% 1 l.

Medicinale: OLIO DI RICINO FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031080017 - 10 capsule g 1.

Medicinale: OLIO GOMENOLATO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031081019 - soluzione 1% flacone g 20;

A.I.C. n. 031081021 - soluzione 2% flacone g 20.

Medicinale: PROMETAZINA FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031082011 - 2% crema g 30.

Medicinale: TALCO MENTOLATO FARMED.

Confezione: A.I.C. n. 031083013 - «1% polvere cutanea» flacone 100 g.

Medicinale: VASELINA BORICA FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031085018 - unguento 3% g 30;

A.I.C. n. 031085020 - unguento 3% kg 1.

Medicinale: ZINCO OSSIDO FARMED.

Confezioni:

A.I.C. n. 031087012 - unguento g 30;

A.I.C. n. 031087024 - unguento kg 1.

05A09121

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Acqua per preparazioni iniettabili Collalto» ed altri. (Determinazione n. 519).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Collalto S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Collalto S.r.l., con sede Strada Manara, 5/A - Parma, codice fiscale 01845780178, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030361012 - «solvente per uso parenterale» 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 030361024 - «solvente per uso parenterale» 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030361036 - fiala 3 ml;

A.I.C. n. 030361048 - 10 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 030361051 - «solvente per uso parenterale» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 030361063 - «solvente per uso parenterale» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030361075 - «solvente per uso parenterale» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030361087 - «solvente per uso parenterale» 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030361099 - fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030361101 - 5 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030361113 - 10 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030361125 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030361137 - 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030361149 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030361152 - 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030361164 - «solvente per uso parenterale» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030361176 - «solvente per uso parenterale» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030361188 - sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030361190 - sacca 2000 ml.

Medicinale: ADRENALINA COLLALTO.

Confezione A.I.C. n. 030362014 - 5 flaconi 1 mg/1 ml.

Medicinale: ATROPINA SOLFATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030363016 - 0,5% 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030363028 - 1 mg 5 fiale 1 ml.

Medicinale: BLU DI METILENE COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030364018 - 50 mg 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030364020 - 50 mg 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030364032 - 100 mg 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030364044 - 100 mg 10 fiale 10 ml.

Medicinale: CALCIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030365011 - 5 fiale 1 g/10 ml;

A.I.C. n. 030365023 - 10 fiale 1 g/10 ml.

Medicinale: CALCIO GLUCONATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030367015 - 5 fiale 1000 mg/10 ml;

A.I.C. n. 030367027 - 10 fiale 1000 mg/10 ml.

Medicinale: CALCIO MAGNESIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030366013 - 1 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030366025 - 1 MEQ/ ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale: EFEDRINA CLORIDRATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030368017 - 10 mg 5 fiale1 ml;

A.I.C. n. 030368029 - 10 mg 10 fiale1 ml;

A.I.C. n. 030368031 - 25 mg 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030368043 - 25 mg 10 fiale 1 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030369019 - «III» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030369021 - «III» 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030369033 - «III» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030369045 - «III» 25 flaconi 250 ml.

A.I.C. n. 030369058 - «III soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030369060 - «III soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030369072 - sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030369084 - sacca 2000 ml.

Medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030371013 - 10% + 0,9% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030371025 - 10% + 0,9% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030371037 - 10% + 0,9% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030371049 - 10% + 0,9% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030371052 - «10% + 0,9% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030371064 - «10% + 0,9% soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml.

Medicinale: GLUCOSIO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030372015 - «5% soluzione per infusione» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030372027 - «5% soluzione per infusione» 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030372039 - «5% soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030372041 - «5% soluzione per infusione» 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030372054 - «5% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030372066 - «5% soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030372078 - 5% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030372080 - 5% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030372092 - 10% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030372104 - 10% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030372116 - «10% soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030372128 - «10% soluzione per infusione» 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030372130 - «10% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030372142 - «10% soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030372155 - 10% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030372167 - 10% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030372179 - 20% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030372181 - 20% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030372193 - 20% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030372205 - 20% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030372217 - «20% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030372229 - «20% soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030372231 - 20% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030372243 - 20% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030372256 - 33% 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030372268 - 33% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030372270 - «33% soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030372282 - «33% soluzione per infusione» 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030372294 - «33% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030372306 - «33% soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030372318 - 33% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030372320 - 33% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030372332 - 50% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030372344 - 50% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030372357 - 50% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030372369 - 50% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030372371 - «50% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030372383 - «50% soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030372395 - 50% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030372407 - 50% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030372419 - 5% 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030372421 - 5% fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030372433 - 5% 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030372445 - 5% fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030372458 - 5% 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372460 - 5% 10 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372472 - 10% fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030372484 - 10% 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030372496 - 10% fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030372508 - 10% 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372510 - 20% fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030372522 - 20% 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030372534 - 20% fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030372546 - 20% 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372559 - 20% 10 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372561 - 33% fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030372573 - 33% 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030372585 - 33% 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030372597 - 33% fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030372609 - 33% 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030372611 - 33% 10 fiale 20 ml.

Medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030373017 - «II» 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030373029 - «II» 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030373031 - «II» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030373043 - «II» 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030373056 - «II» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030373068 - «II» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030373070 - «II» sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030373082 - «II» sacca 2000 ml.

Medicinale: ISOPRENALINA CLORIDRATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030374019 - 0,2 mg/1 ml 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 030374021 - 0,2 mg/1ml 10 fiale 1 ml.

Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030375012 - 50 mg 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030375024 - 50 mg 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030375036 - 200 mg 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030375048 - 200 mg 10 fiale 10 ml.

Medicinale: MAGNESIO SOLFATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030376014 - 1 g 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030376026 - 1 g 10 fiale10 ml;

A.I.C. n. 030376038 - 2 g 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030376040 - 2 g 10 fiale 10 ml.

Medicinale: MANNITOLO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030377016 - 10% 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030377028 - 10% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030377030 - 10% 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030377042 - 10% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030377055 - 10% 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030377067 - 10% 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030377079 - 18% 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030377081 - 18% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030377093 - «18% soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030377105 - «18% soluzione per infusione» 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030377117 - «18% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030377129 - «18% soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml.

Medicinale: OLIO DI VASELINA STERILE COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030378018 - fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030378020 - 2 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030378032 - 10 fiale 10 ml.

Medicinale: PAPAVERINA CLORIDRATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030379010 - 30 mg 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030379022 - 30 mg 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030379034 - 50 mg 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 030379046 - 50 mg 10 fiale 3 ml.

Medicinale: POTASSIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030380012 - 2 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030380024 - 2 MEQ/ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale: POTASSIO FOSFATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030381014 - 2 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030381026 - 2 MEQ/ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale: RINGER ACETATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030382016 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030382028 - 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030382030 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030382042 - 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030382055 - «soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030382067 - «soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030382079 - sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030382081 - sacca 2000 ml.

Medicinale: RINGER LATTATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030383018 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030383020 - 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030383032 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030383044 - 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030383057 - «soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030383069 - «soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030383071 - sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030383083 - flacone 2000 ml.

Medicinale: SODIO BICARBONATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030384010 - 1,4% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030384022 - 1,4% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030384034 - 1,4% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030384046 - 1,4% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030384059 - «1,4% soluzione per infusione» 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030384061 - «1,4% soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030384073 - 1,4% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030384085 - 1,4% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030384097 - 8,4% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030384109 - 8,4% 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030384111 - 8,4% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030384123 - 8,4% 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030384135 - 8,4% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030384147 - 8,4% 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030384150 - 8,4% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030384162 - 8,4% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030384174 - 1 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030384186 - 1 MEQ/ml 10 fiale10 ml.

Medicinale: SODIO CITRATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030385013 - 76 mg/2ml 5 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030385025 - 76 mg/2ml 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030385037 - 190 mg/5ml 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030385049 - 190 mg/5ml 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030385052 - 380 mg 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030385064 - 380 mg 10 fiale 10 ml.

Medicinale: SODIO CLORURO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030386015 - «0,9% soluzione per infusione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030386027 - «0,9% soluzione per infusione» 50 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030386039 - «0,9% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030386041 - «0,9% soluzione per infusione» 25 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030386054 - «0,9% soluzione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030386066 - «0,9% soluzione per infusione» 25 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 030386078 - 0,9% sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 030386080 - 0,9% sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 030386092 - 18 mg fiala 2 ml;

A.I.C. n. 030386104 - 18 mg 10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 030386116 - 45 mg fiala 5 ml;

A.I.C. n. 030386128 - 45 mg 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 030386130 - 90 mg fiala 10 ml;

A.I.C. n. 030386142 - 90 mg 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030386155 - 180 mg fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030386167 - 180 mg 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030386179 - 2 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030386181 - 2 MEQ/ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale: SODIO EDETATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030387017 - 2g/10 ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030387029 - 2g/10 ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale SODIO LATTATO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030388019 - 2 MEQ/ml 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030388021 - 2 MEQ/ml 10 fiale 10 ml.

Medicinale: SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO COLLALTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030389011 - «I» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030389023 - «I» 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030389035 - «II» fiala 20 ml;

A.I.C. n. 030389047 - «II» 4 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 030389050 - 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 030389062 - 10 fiale 10 ml.

05A09108

DETERMINAZIONE 9 settembre 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Acqua per preparazioni iniettabili Terapeutica Veneta» ed altri. (Determinazione n. 520).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Terapeutica Veneta S.r.l. - Laboratorio farmaco-biologico non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Terapeutica Veneta S.r.l. - Laboratorio farmaco-biologico, con sede via Olmo, 90 - Campodarsego, Padova, codice fiscale 00401340286, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031170020 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031170032 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031170044 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031170057 - per irrigazioni sacca 1000 ml;

A.I.C. n. 031170069 - per irrigazioni sacca 2000 ml;

A.I.C. n. 031170071 - per irrigazioni sacca 3000 ml;

A.I.C. n. 031170095 - per irrigazioni sacca 5000 ml;

A.I.C. n. 031170107 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031170119 - 100 ml in flacone 250ml;

A.I.C. n. 031170121 - 250 ml in flacone 500ml;

A.I.C. n. 031170133 - flacone 1000 ml.

Medicinale: AMMONIO CLORURO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031172012 - 0,89% flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031172024 - 0,89% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031172036 - 0,89% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031172048 - 0,89% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031172051 - 0,89% flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031172063 - 0,89% 50 ml in flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 031172075 - 0,89% 100 ml in flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 031172087 - 0,89% 250 ml in flacone da 500 ml;

Medicinale: ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031191012 - «I» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031191024 - «I» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031191036 - «I» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031191048 - «I» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031191051 - «I» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031191063 - «I» 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031191075 - «I»100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031191087 - «I» 250 ml in flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031191099 - «II» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031191101 - «II» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031191113 - «II» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031191125 - «II» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031191137 - «II» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031191149 - «II» 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031191152 - «II» 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031191164 - «II» 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032588016 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 032588028 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032588030 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 032588042 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032588055 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 032588067 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032588079 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 032588081 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031216017 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031216029 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031216031 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031216043 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031216056 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031216068 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031216070 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031216082 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031215015 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031215027 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031215039 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031215041 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031215054 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031215066 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031215078 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031215080 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031217019 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031217021 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031217033 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031217045 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031217058 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031217060 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031217072 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031217084 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031218011 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031218023 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031218035 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031218047 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031218050 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031218062 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031218074 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031218086 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 74 CON SODIO GLUCONATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031214012 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031214024 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031214036 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031214048 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031214051 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031214063 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031214075 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031214087 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031175019 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031175021 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031175033 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031175045 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031175058 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031175060 - 50 ml in flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 031175072 - 100 ml in flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 031175084 - 250 ml in flacone da 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031180019 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031180021 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031180033 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031180045 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031180058 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031180060 - 50 ml in flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 031180072 - 100 ml in flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 031180084 - 250 ml in flacone da 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031397019 - 10% flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031397021 - 10% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031397033 - 10% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031397045 - 10% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031397058 - 10% flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031397060 - 10% 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031397072 - 10% 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031397084 - 10% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031183015 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031183027 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031183039 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031183041 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031183054 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031183066 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031183078 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031183080 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031210014 - «I» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031210026 - «I» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031210038 - «I» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031210040 - «I» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031210053 - «I» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031210065 - «I» 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031210077 - «I» 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031210089 - «I» 250 ml in flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031210091 - «II» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031210103 - «II» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031210115 - «II» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031210127 - «II» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031210139 - «II» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031210141 - «II» 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031210154 - «II» 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031210166 - «II» 250 ml in flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031210178 - «III» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031210180 - «III» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031210192 - «III» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031210204 - «III» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031210216 - «III» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031210228 - «III» 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031210230 - «III» 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031210242 - «III» 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031186012 - «III» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031186024 - «III» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031186036 - «III» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031186048 - «III» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031186051 - «III» flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031186063 - «III» 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031186075 - «III» 100 ml in flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 031186087 - «III» 250 ml in flacone da 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031213010 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031213022 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031213034 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031213046 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031213059 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031213061 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031213073 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031213085 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA SELETTIVA TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031212018 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031212020 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031212032 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031212044 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031212057 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031212069 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031212071 - 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031212083 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO TERAPEUTICA VENETA.

Confezione A.I.C. n. 031194018 - CLISMA flacone 120 ml.

Medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031207018 - 10% + 0,9% flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031207020 - 10% + 0,9% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031207032 - 10% + 0,9% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031207044 - 10% + 0,9% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031207057 - 10% + 0,9% flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 031207069 - 10% + 0,9% 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031207071 - 10% + 0,9% 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031207083 - 10% + 0,9% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: GLICINA TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031188016 - 1,5% sacca 1000 ml;
A.I.C. n. 031188028 - 1,5% sacca 2000 ml;
A.I.C. n. 031188030 - 1,5% sacca 3000 ml;
A.I.C. n. 031188042 - 1,5% sacca 5000 ml.

Medicinale: GLUCOSIO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031208010 - 5% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208022 - 5% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208034 - 5% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208046 - 5% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208059 - 5% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208061 - 5% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208073 - 5% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208085 - 5% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208097 - 10% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208109 - 10% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208111 - 10% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208123 - 10% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208135 - 10% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208147 - 10% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208150 - 10% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208162 - 10% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208174 - 20% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208186 - 20% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208198 - 20% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208200 - 20% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208212 - 20% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208224 - 20% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208236 - 20% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208248 - 20% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208251 - 30% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208263 - 30% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208275 - 30% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208287 - 30% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208299 - 30% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208301 - 30% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208313 - 30% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208325 - 30% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208337 - 33% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208349 - 33% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208352 - 33% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208364 - 33% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208376 - 33% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208388 - 33% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208390 - 33% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208402 - 33% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208414 - 50% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208426 - 50% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208438 - 50% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208440 - 50% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208453 - 50% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208465 - 50% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208477 - 50% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208489 - 50% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208491 - 70% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031208503 - 70% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208515 - 70% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208527 - 70% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031208539 - 70% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031208541 - 70% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031208554 - 70% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031208566 - 70% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031209012 - «I» flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031209024 - «I» flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031209036 - «I» flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031209048 - «I» flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031209051 - «I» flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031209063 - «I» 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031209075 - «I» 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031209087 - «I» 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031209099 - «II» flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031209101 - «II» flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031209113 - «II» flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031209125 - «II» flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031209137 - «II» flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031209149 - «II» 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031209152 - «II» 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031209164 - «II» 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031211016 - «I» flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031211028 - «I» flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211030 - «I» flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211042 - «I» flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031211055 - «I» flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031211067 - «I» 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211079 - «I» 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211081 - «I» 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031211093 - «II» flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031211105 - «II» flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211117 - «II» flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211129 - «II» flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031211131 - «II» flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031211143 - «II» 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211156 - «II» 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211168 - «II» 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031211170 - «III» flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031211182 - «III» flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211194 - «III» flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211206 - «III» flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031211218 - «III» flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031211220 - «III» 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031211232 - «III» 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031211244 - «III» 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: MANNITOLO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031203019 - 5% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031203021 - 5% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203033 - 5% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203045 - 5% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031203058 - 5% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031203060 - 5% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203072 - 5% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203084 - 5% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031203096 - 10% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031203108 - 10% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203110 - 10% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203122 - 10% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031203134 - 10% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031203146 - 10% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203159 - 10% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203161 - 10% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031203173 - 18% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031203185 - 18% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203197 - 18% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203209 - 18% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031203211 - 18% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031203223 - 18% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031203235 - 18% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031203247 - 18% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: MANNITOLO E SODIO CLORURO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031204011 - 5% + 0,45% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031204023 - 5% + 0,45% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031204035 - 5% + 0,45% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031204047 - 5% + 0,45% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031204050 - 5% + 0,45% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031204062 - 5% + 0,45% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031204074 - 5% + 0,45% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031204086 - 5% + 0,45% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031197015 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031197027 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031197039 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031197041 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031197054 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031197066 - 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031197078 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031197080 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER ACETATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031205014 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031205026 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031205038 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031205040 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031205053 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031205065 - 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031205077 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031205089 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER ACETATO CON GLUCOSIO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031401019 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031401021 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031401033 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031401045 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031401058 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031401060 - 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031401072 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031401084 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER CON GLUCOSIO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031206016 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031206028 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031206030 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031206042 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031206055 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031206067 - 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031206079 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031206081 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER LATTATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031399013 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031399025 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031399037 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031399049 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031399052 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031399076 - 100 ml in glucosio 250 ml;
A.I.C. n. 031399088 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale:: RINGER LATTATO CON GLUCOSIO.

Confezioni:

A.I.C. n. 031195011 - flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031195023 - flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031195035 - flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031195047 - flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031195050 - flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031195062 - 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031195074 - 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031195086 - 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: SODIO BICARBONATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031198017 - 1,4% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031198029 - 1,4% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031198031 - 1,4% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031198043 - 1,4% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031198056 - 1,4% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031198068 - 1,4% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031198070 - 1,4% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031198082 - 1,4% 250 ml in flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031198094 - 8,4% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031198106 - 8,4% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031198118 - 8,4% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031198120 - 8,4% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031198132 - 8,4% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031198144 - 8,4% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031198157 - 8,4% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031198169 - 8,4% 250 ml in flacone 500 ml.

Medicinale: SODIO LATTATO TERAPEUTICA VENETA.

Confezioni:

A.I.C. n. 031200013 - 1,87% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031200025 - 1,87% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031200037 - 1,87% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031200049 - 1,87% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031200052 - 1,87% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031200064 - 1,87% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031200076 - 1,87% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031200088 - 1,87% 250 ml in flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031200090 - 11,2% flacone 50 ml;
A.I.C. n. 031200102 - 11,2% flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031200114 - 11,2% flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031200126 - 11,2% flacone 500 ml;
A.I.C. n. 031200138 - 11,2% flacone 1000 ml;
A.I.C. n. 031200140 - 11,2% 50 ml in flacone 100 ml;
A.I.C. n. 031200153 - 11,2% 100 ml in flacone 250 ml;
A.I.C. n. 031200165 - 11,2% 250 ml in flacone 500 ml.

05A09109

DETERMINAZIONE 19 settembre 2005.

Modifica degli stampati delle specialità medicinali appartenenti alla categoria degli antidepressivi triciclici.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istiuisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 14 luglio recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere espresso dal Pharmacovigilance Working Party del Committee for Human Medicinal Products (CHMP) nella seduta del giugno 2005;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base del principio calcipotriolo;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, appartenenti alla categoria degli antidepressivi triciclici, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determina.

3. Gli stampati delle specialità medicinali appartenenti alla categoria degli antidepressivi triciclici, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2005

Il dirigente: ROSSI

ALLEGATO 1

4,4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego.

Uso nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.

Gli antidepressivi triciclici non devono essere utilizzati per il trattamento di bambini e adolescenti sotto i 18 anni. Gli studi condotti nella depressione in bambini di questo gruppo di età non hanno dimostrato l'efficacia per questa classe di farmaci. Studi con altri antidepressivi hanno messo in evidenza rischio di suicidio, autolesionismo e ostilità correlato con tali farmaci. Tale rischio può verificarsi anche con gli antidepressivi triciclici.

Inoltre, gli antidepressivi triciclici sono associati ad un rischio di eventi avversi cardiovascolari in tutti i gruppi di età. Deve essere tenuto presente che non sono disponibili dati di sicurezza a lungo termine nei bambini e negli adolescenti riguardanti la crescita, la maturazione e lo sviluppo cognitivo e comportamentale.

05A09208

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 8 settembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Trentino Surgelati - Piccola società cooperativa di produzione-lavoro a responsabilità limitata», in Rovereto, e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la predetta deliberazione della commissione provinciale per le cooperative di Trento n. 115 del 4 agosto 2005, con la quale viene proposta messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e la nomina del commissario liquidatore;

Vista la relazione sulla revisione straordinaria conclusa in data 13 giugno 2005 dal dott. Alessandro Tonina;

Vista la legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza», ad unanimità di voti legalmente espressi;

Delibera

di porre in liquidazione coatta amministrativa la «Trentino surgelati - Piccola società cooperativa di produzione - lavoro a responsabilità limitata», con sede in Rovereto, via Castelbarco n. 6, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i motivi in premessa indicati e di nominare quale commissario liquidatore della stessa la dott.ssa Aida Ruffini, con studio in Rovereto, vicolo del Messaggero n. 11.

Di dare atto che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trento, 8 settembre 2005

Il presidente: DELLAI

05A09091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di due senatori a vita

Il presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59, secondo comma, della Costituzione, ha nominato senatore della Repubblica a vita, con decreto in data 23 settembre 2005, l'ing. Sergio Pininfarina.

Il presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 59, secondo comma, della Costituzione, ha nominato senatore della Repubblica a vita, con decreto in data 23 settembre 2005, l'on. dott. Giorgio Napolitano.

05A09236-05A09237

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Monte dei Morti, in Villamagna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Confraternita del Monte dei Morti, con sede in Villamagna (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A09130

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Carità e della Morte, in Vasto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Confraternita della Carità e della Morte, con sede in Vasto (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A09131

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Antonio di Padova, in Vasto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Confraternita di S. Antonio di Padova, con sede in Vasto (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A09132

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. delle Grazie, in Fara S. Martino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 settembre 2005, viene estinta la Confraternita di Maria SS. delle Grazie, con sede in Fara S. Martino (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A09133

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «EURO-PED», in Bolzano.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 14 settembre 2005, l'organismo «EURO-PED» - con sede legale in via Aeroporto F. Baracca, 4 - Bolzano - e sede amministrativa in via degli Artigiani, 34 - Pergine Valsugana (Trento) è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'organismo EURO-PED è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'all. I decreto legislativo n. 93/2000.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A09129

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di agosto 2005 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8
	Marzo	124,5	1,6	3,6
	Aprile	124,9	1,7	3,7
	Maggio	125,1	1,7	3,8
	Giugno	125,3	1,6	3,9
	Luglio	125,6	1,8	3,9
	Agosto	125,8	1,8	3,9

05A09090

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna del punzone in sua dotazione.

Impresa « Pasini Miriam», con sede in Reggio Emilia - via del Gattaglio n. 4/B, con numero caratteristico - 59 RE.

05A09134

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta «Italo Lupo», con sede in Pescara, assegnataria del numero di marchio 53 PE, ha depositato denuncia di smarrimento di due punzoni recanti l'impronta del proprio marchio di identificazione.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pescara; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termine di legge (decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, art. 25, comma 1).

05A09135

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 14 settembre 2005 della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, recante: «Codice di autoregolamentazione dell'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari approvato dall'Associazione Nazionale Magistrati Militari il 6 febbraio 2003 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia. (Deliberazione n. 05/488).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 2005).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia alla pag. 2 del sommario sia alla pag. 54 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Codice di autoregolamentazione dell'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari approvato dall'Associazione Nazionale Magistrati Militari il 6 febbraio 2003 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia. (Deliberazione n. 05/*488*).», leggasi: «Codice di autoregolamentazione dell'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari approvato dall'Associazione Nazionale Magistrati Militari il 6 febbraio 2003 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia. (Deliberazione n. 05/*487*).».

05A09206

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501224/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale € **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale € **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale € **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale € **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale € **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:	
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale € **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale € **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale € **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale € **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale € **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale € **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.